

ALLEGATO N. 1

2.7. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per l'anno scolastico 2012/2013 vengono ribaditi i **criteri**, già stabiliti dal Collegio in precedenza, per l'ammissione degli alunni alla frequenza dell'anno successivo.

Detti criteri sono i seguenti

- a. il numero e la gravità delle insufficienze;
- b. le materie in cui sono state riportate le insufficienze, distinte per aree, considerando che carenze gravi e diffuse nella stessa area disciplinare possono rendere più arduo il recupero;
- c. la continuità nella frequenza: la partecipazione attiva ed interessata al dialogo educativo;
- d. l'impegno nello studio;
- e. il comportamento responsabile ed educato nelle attività didattiche;
- f. la capacità e la volontà di migliorare livelli di partenza insoddisfacenti, che possono essere rilevati grazie ad un attento esame degli esiti degli interventi didattico-educativi integrativi svolti durante l'anno, sia in orario curriculare che in orario pomeridiano, con particolare riferimento agli interventi del piano integrato PON-FSE;
- g. le attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;
- h. per gli alunni delle classi prime, la possibilità di recuperare eventuali carenze nel corso del biennio.

2.7.1 APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO E PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

1. **Ammissione agli scrutini** previo controllo assenze (vedere più avanti).
2. Per l'**ammissione alla classe successiva** (DPR 122/2009, T.U. sulla valutazione) l'alunno deve conseguire la sufficienza (voto sei) in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline), ivi compreso il comportamento.
3. Il C.d.C. delibererà la **sospensione del giudizio**, con scrutinio rinviato a seguito delle attività di recupero predisposte dalla scuola, in tutti quei casi in cui la somma degli scarti di punteggio necessari per ottenere la sufficienza in ciascuna disciplina sia inferiore od uguale a sei.
4. In tutti gli altri casi non contemplati nei punti precedenti, e comunque caratterizzati da insufficienze numerose e gravi, il consiglio di classe delibererà la **non ammissione alla classe successiva**.

Richiamando la **Circolare n.20 del 4 marzo 2011**, si ricordi che, dall'anno scolastico 2010/2011, ha trovato piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla **validità dell'anno scolastico** di cui all'articolo 14, comma 7, del **Regolamento** di coordinamento delle **norme** per la **valutazione** degli alunni di cui al **DPR 22 giugno 2009, n. 122**. Tale disposizione prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.

L'**articolo 14, comma 7**, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati" Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

Le uniche **deroghe ammesse** possono quindi concernere i **gravi motivi** appresso specificati:

- Patologie mediche che abbiano richiesto ricoveri ospedalieri (compresa la convalescenza);
- Patologie mediche croniche che abbiano impedito una frequenza costante;
- Gravissimi problemi famigliari (es. lutto, patologie invalidanti genitori etc);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

ALLEGATO N. 3

2.8. CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

La normativa sull'esame di Stato prevede in sede di scrutinio finale, al termine di ciascun anno e del triennio conclusivo, l'attribuzione di punti di credito validi al fine del calcolo del punteggio del diploma. La normativa in vigore indica l'ammontare del credito che lo studente può accumulare con gli esiti finali del triennio conclusivo del proprio percorso scolastico. Tale punteggio va da un minimo di 10 a un massimo di 25 punti con la distribuzione riportata nella seguente tabella.

Tabella di attribuzione del credito scolastico

Media dei voti	III anno	IV anno	V anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

2.8.1 CONDIZIONI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito dall'intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, all'interno della banda di oscillazione individuata dalla media aritmetica dei voti.

Quindi si possono presentare le seguenti situazioni.

- 1. Il valore della parte decimale della media dei voti ottenuti è maggiore o uguale a 0,50.**
In tal caso, per merito numerico, si attribuisce il credito corrispondente all'estremo superiore.
- 2. Il valore della parte decimale della media dei voti ottenuti è maggiore di 0,00 è minore di 0,50.**
In tal caso si attribuisce il credito corrispondente all'estremo inferiore.
- 3. Il punteggio relativo all'estremo superiore sarà comunque attribuito in caso di dotazione di crediti formativi curriculari ed extracurriculari, in presenza di almeno due dei tre seguenti indicatori (1, 2, 3)**
 1. assiduità nella frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo;
 2. partecipazione documentata a percorsi formativi, interni o esterni, con tematiche congruenti con i contenuti delle discipline di studio;
 3. particolare impegno e merito dimostrati nel recupero di oggettive e documentate situazioni di svantaggio, in ordine a situazioni familiari o personali che ne hanno condizionato in passato il rendimento.

2.8.2 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

Le **esperienze** che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi (CF), da rendere nella certificazione alla fine degli esami di stato, spendibili nei percorsi universitari e/o nel mondo del lavoro, si riferiscono a quelle acquisite **al di fuori della scuola di appartenenza**, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

Le esperienze valide, ai fini dell'attribuzione del credito formativo, devono essere certificate da ente accreditato esterno alla scuola ed essere correlate al POF, cioè devono essere coerenti con le finalità educative e formative della scuola.

Pertanto per ai fini della valutazione dei crediti formativi (CF), saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di corsi-attività formative:

- corsi di Lingua;
- corsi di Informatica;
- attività culturali e formative
- attività legate alla cultura dell'ambiente
- attività di volontariato e solidarietà sociale
- attività sportive.

Nel valutare le attività sopra elencate il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:

- idoneità della certificazione (comprendente la descrizione dell'esperienza, la durata, l'effettiva frequenza, i risultati e le competenze acquisite);
- coerenza con le finalità educative e formative della scuola;
- compatibilità con l'impegno di studio e le capacità dell'alunno di conciliare scuola ed extra-scuola.